

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

*aggiornamento adottato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 05 marzo 2024*

## Sommario

PARTE GENERALE.....	5
PREMESSA.....	6
I. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE CRT – FINALITÀ E STRUTTURA .....	6
II. GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	6
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO DELL’8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO .....	11
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI.....	11
1.2 I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	16
1.3 I REATI COMMESSI ALL’ESTERO.....	29
1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE .....	30
1.5 L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	30
1.6 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL’ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA .....	32
SEZIONE SECONDA: L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE CRT .....	34
1. IL MODELLO DI FONDAZIONE CRT.....	34
1.1 Obiettivi, missione e struttura organizzativa della Fondazione .....	34
1.2 Modello di Governance .....	34
1.3 Funzione e scopo del Modello .....	35
1.4 I Destinatari del Modello .....	36
1.5 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da Fondazione CRT .....	36
1.6 Le Modalità di costruzione ed adozione del Modello.....	36
1.6.1 La raccolta e l’analisi della documentazione .....	37
1.6.2 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis.....	37
1.7 Lo sviluppo del Modello.....	38
1.7.1 La formalizzazione del Codice Etico.....	39
1.7.2 La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure .....	39
1.7.3 Il sistema sanzionatorio.....	40
1.7.4 La revisione delle clausole contrattuali .....	40
1.7.5 L’istituzione di un Organismo di Vigilanza e di un Responsabile Whistleblowing.....	41
1.7.6 Diffusione del Modello e formazione del personale .....	41

1.8	L'aggiornamento del Modello.....	41
2.	LE AREE SENSIBILI DI FONDAZIONE CRT E LE PARTI SPECIALI.....	42
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
3.1	Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	44
3.2	Funzioni e poteri.....	47
3.3	Doveri.....	48
3.4	Informazioni.....	52
3.5	Segnalazioni.....	54
3.6	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	57
4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	58
4.1	Principi generali.....	58
4.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti.....	58
4.3	Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti della Fondazione.....	60
4.4	Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner.....	60
4.5	Procedimento di applicazione delle sanzioni.....	60
4.5.1	Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti non dirigenti.....	61
4.5.2	Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dirigenti.....	62
4.5.3	Il procedimento disciplinare nei confronti degli Esponenti della Fondazione.....	63
4.5.4	Il procedimento nei confronti dei fornitori, consulenti, collaboratori e partner.....	64
5.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	65
5.1	La comunicazione iniziale.....	65
5.2	La formazione.....	65
5.3	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner.....	66
6.	IL MODELLO E LE ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING.....	68

## PARTI SPECIALI

Parte Speciale I – Reati contro la pubblica amministrazione

Parte Speciale II – Reati societari

Parte Speciale III – Reati di market abuse

Parte Speciale IV – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte Speciale V – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Parte Speciale VI – I delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati

Parte Speciale VII – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale VIII – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale IX – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Parte Speciale X – Reati ambientali

Parte Speciale XI – Reati Tributari

Parte Speciale XII – Delitti contro il patrimonio culturale e reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

## **ALLEGATI**

- I) CODICE ETICO
- II) CLAUSOLA CONTRATTUALE IN MATERIA DI D.Lgs. 231/2001
- III) PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ED IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

**PARTE GENERALE**

## PREMESSA

### I. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE CRT – FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione CRT ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello si compone di:

- una Parte Generale, suddivisa in due sezioni:
  - “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti;
  - “L’adozione del Modello da parte di Fondazione CRT”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione CRT;
- dodici Parti Speciali, aventi ciascuna l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato incluse nel Decreto per le quali, a seguito di attività di analisi e di risk assessment, è stata registrata la concreta applicabilità al contesto operativo e di business della Fondazione.

Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:

- I. Codice Etico;
- II. Clausole contrattuali in materia di D.Lgs. 231/2001;
- III. Procedura di segnalazione degli illeciti ed il sistema whistleblowing.

### II. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

#### *a) Aree Sensibili (anche “a Rischio”):*

Aree di attività della Fondazione nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.

Pertanto tra le Aree Sensibili sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle aree nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree sensibili (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Fondazione CRT intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

*b) Fondazione o Fondazione CRT:*

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con sede in Torino, Via XX Settembre, 31.

*c) Collaboratori:*

Soggetti diversi dai Consulenti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

*d) Consulenti:*

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Fondazione nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.).

*e) Decreto 231:*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

*f) Decreto Whistleblowing:*

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.

*g) Destinatari:*

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.4. della Parte Generale - Sezione Seconda.

*h) Dipendenti:*

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione<sup>1</sup>, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Fondazione, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

*i) Ente:*

Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

*j) Esponenti della Fondazione:*

Il Presidente, i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Membri del Consiglio di Indirizzo, il Segretario Generale, i Membri del Collegio Sindacale, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Fondazione CRT o di un suo settore, ai sensi del Decreto 231.

*k) Fornitori:*

Coloro che forniscono beni o servizi alla Fondazione CRT.

*l) Incaricato di pubblico servizio:*

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale.

*m) Modello:*

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i suoi allegati.

*n) Organismo di Vigilanza (o "O.d.V."):*

Organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

---

<sup>1</sup> Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231.



*o) Partner:*

Controparti contrattuali con cui Fondazione CRT addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.

*p) Pubblici ufficiali:*

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi<sup>2</sup> o certificativi<sup>3</sup>".

*q) Reato Presupposto:*

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01 del Decreto 231 ed i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto 231.

*r) Responsabile Whistleblowing*

Il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, deputato alla ricezione e alla gestione della segnalazione, alla verifica della corretta applicazione della procedura denominata: "Procedura di segnalazione degli illeciti ed il sistema whistleblowing"

*s) Segnalante/i o whistleblower*

Colui che segnala violazioni del Modello 231 della Fondazione, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, di cui è venuto a conoscenza in contesto lavorativo. Esempio: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la

---

<sup>2</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass, Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

<sup>3</sup> Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Fondazione e le persone che nell'ambito della stessa svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

*t) Soggetti Apicali:*

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di un suo Settore dotato di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente.

*u) Soggetti Subordinati o Subalterni:*

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.

*v) Soggetti Pubblici:*

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

## SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

### 1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il Decreto 231, intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie<sup>4</sup> e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'Ente per la commissione di Reati da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita *“amministrativa”* dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati<sup>5</sup> ed è accertata attraverso un procedimento penale<sup>6</sup>.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha *“interesse”* quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il *“vantaggio”*, invece, si realizza allorché l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il *“vantaggio esclusivo”* di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (c.d. Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

---

<sup>4</sup> La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell'Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>5</sup> Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>6</sup> Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito; tali responsabilità sono oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale, fatti salvi i casi di separazione espressamente indicati dall'art. 38 del Decreto.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- la **Sanzione pecuniaria**. Si applica per qualsiasi Illecito Amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote» di importo minimo pari ad Euro 258,23 e massimo pari ad Euro 1.549,37 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di Illeciti Amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Per i Reati previsti dall'art. 25-sexies del Decreto 231 e gli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità "la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Il Decreto 231 prevede altresì ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorché l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità. La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La Sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi;
- le **Sanzioni interdittive**. Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere comminate a carico dell'Ente allorché ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: (i) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative; (ii) nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Si traducono:
  - nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
  - nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 5, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiori a due anni ed il tipo e la durata delle Sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per alcuni dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto, nei casi di condanna si applicano le Sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato. Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le Sanzioni interdittive hanno la durata da tre mesi a due anni.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del D.Lgs. 231/01).

Le Sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del D.Lgs. 231/01). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle Sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del D.Lgs. 231/01).

Le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;

- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria;

- la **Confisca**. Consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
- la **Pubblicazione della sentenza**. Può essere inflitta quando all’Ente viene applicata una Sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell’Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale.

Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Ente.

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell’Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l’Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione. Se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento, in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell’Ente risultante dalla fusione ma di quelle dell’Ente originario. Se la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell’Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle Sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all’art. 33 del Decreto 231, nell’ipotesi di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l’Ente cedente al pagamento della Sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell’Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

## **1.2 I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto 231 è stato progressivamente ampliato. Agli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio) sono stati aggiunti: i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1); i reati societari tra cui i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter); i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10); i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1); i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies); il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); i delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01).

Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia alle allegate Parti Speciali per un maggior dettaglio esplicativo.

### **A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto 231)**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge del 23.12.1986 n. 898);



- Peculato quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314, c. 1 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art.316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di Organizzazioni internazionali e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

**B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto 231)**

- Falsità in un documento informatico pubblico (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modifiche dalla L. 18 novembre 2019, n. 133) e D.L. 14 giugno 2021, n. 82 recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

**C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto 231)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

**D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto 231) (di seguito anche reati nummari)**

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**E) Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1 del Decreto 231)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto 231)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> Con riferimento ai reati di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), si precisa che gli stessi sono stati abrogati rispettivamente dalla Legge n. 262/2005 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e contestualmente sostituiti nell'ordinamento italiano, rispettivamente con il nuovo reato di falso in prospetto di cui all'art. 34 della L. 262/05 e con il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale di cui all'art. 27 del D.Lgs. 39/10. L'abrogazione della norma del codice civile, non è stata però accompagnata dalla sostituzione, nell'art. 25-ter, del riferimento alle nuove fattispecie di reato indicate. Ciò comporterebbe la loro non applicabilità nell'ambito del D.Lgs. 231/01. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011), stabilendo che: "il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poichè le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità".

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. co. 3);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. co.1);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

**G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto 231)**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 – quinquies1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); Istigazione a commettere delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

**H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

**I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto 231)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (l'art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**J) Abusi di mercato (Reati) (art. 25-sexies del Decreto 231)**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

**K) Reati transnazionali**

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di *“ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un *“reato transnazionale”*, ossia di un reato punito con la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).

**L) Delitti di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto 231)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

**M) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto 231)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6

dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, che includeva tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita unicamente in presenza di reati "transazionali";

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

**N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto 231)**

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente;

**O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle

disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di



- attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
  - Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
    - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
    - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
    - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
  - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
  - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

**P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**  
(art. 25-decies del Decreto 231)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto 231)**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Reati di carattere associativo che determinano "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue previste dal Testo Unico Ambientale (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/06);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, commi 2 e 5, D.Lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. 152/06);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/06, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. 152/06)<sup>8</sup>;

<sup>8</sup> La Legge di 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" all'art. 6 ha confermato la soppressione, dal primo gennaio 2019 del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Tale sistema è sostituito da un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Fino al termine di piena operatività di tale registro, la tracciabilità dei rifiuti deve essere assicurata mediante le registrazioni cartacee prevalenti al Sistri. Stante l'abrogazione del Sistri e le nuove previsioni legislative, si può rilevare al momento la conseguente inapplicabilità dei reati previsti dall'art. 260-bis del D.Lgs 152/06, richiamato dal D. Lgs. 231/01 (art. 25-undecies c. 2 lett. g).

- Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 co. 6 L. 549/93,);
- Inquinamento doloso da parte delle navi (art. 8 co. 1 e 2 D.Lgs. 202/07);
- Inquinamento colposo da parte delle navi (art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 202/07);
- Violazione delle norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art 3-bis co. 1, art. 6 c. 4 L. 150/92).

**R) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto 231)**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98);
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98).

**S) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto 231)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

**T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies - del Decreto 231)**

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

**U) Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del Decreto 231)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- Dichiarazione infedele quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro (art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro (art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro (art. 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

**V) Reati di contrabbando** (art. 25-sexiedecies del Decreto 231)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

**W) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto 231)**

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

**X) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto 231)**

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

### **1.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

Secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 4 del Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di Reati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del

comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);

- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

#### **1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente, fatti salvi, come già evidenziato, i casi di separazione espressamente indicati dall'art. 38 del Decreto 231.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

#### **1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Decreto 231 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto b).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di **effettività**. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto 231 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal Decreto 231;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I Modelli devono prevedere, tra l'altro:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti segnalanti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento o procedure redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

#### **1.6 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA**

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori dell'Ente sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un O.d.V. i cui principali requisiti siano:



- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Nella redazione del presente Modello si è altresì tenuto conto delle risultanze emerse dagli approfondimenti effettuati dall'ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA - formalizzati in documenti finalizzati a costituire valido ausilio informativo in merito ai riflessi della normativa in esame con specifico riferimento alle Fondazioni ed in termini di definizione di un modello di organizzazione dell'ente<sup>9</sup>.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida ovvero le indicazioni dell'ACRI non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di un ente particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

---

<sup>9</sup> Pur non rappresentando detti documenti un "codice di comportamento" (c.d. Linee Guida) richiamato dal Decreto all'art. 6 comma terzo, il cui iter di approvazione prevede una formale presentazione al Ministero della Giustizia e i cui effetti giuridici hanno valenza in termini di "idoneità" dei modelli: cfr. doc ACRI "D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni – Analisi delle Tematiche e riflessi operativi sulle fondazioni" – Marzo 2008, pag. 9.

## **SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE CRT**

### **1. IL MODELLO DI FONDAZIONE CRT**

#### **1.1 Obiettivi, missione e struttura organizzativa della Fondazione**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è un ente privato non profit la cui attività trova le proprie radici nell'opera filantropica svolta dalla Cassa di Risparmio di Torino sin dalla sua costituzione nel 1827.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili nei settori della:

- ricerca scientifica;
- istruzione;
- arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;
- sanità e assistenza alle categorie sociali deboli.

Tali finalità sono perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che rappresentano il territorio di tradizionale operatività della Fondazione, pur potendo sostenere le medesime iniziative su tutto il territorio nazionale ed estero.

La struttura organizzativa della Fondazione è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme dei documenti aziendali (quali lo Statuto, il Regolamento per la gestione del patrimonio, il Regolamento di funzionamento degli organi interni della Fondazione CRT, il Regolamento dell'attività istituzionale della Fondazione CRT, le procedure organizzative), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Fondazione ed in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle diverse Funzioni nelle quali si articola l'organizzazione della Fondazione.

La struttura organizzativa di Fondazione CRT è ispirata, per quanto possibile e compatibilmente con la sua dimensione, all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le Funzioni operative e quelle di controllo.

Le attività affidate in outsourcing dalla Fondazione a fornitori esterni sono regolamentate da specifici contratti di servizio. Per quanto attiene alla gestione dei contratti di outsourcing si rimanda a quanto riportato al capitolo 6 della presente sezione (Il Modello e le attività oggetto di outsourcing).

#### **1.2 Modello di Governance**

La corporate governance della Fondazione CRT è così articolata:

- CONSIGLIO DI INDIRIZZO, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (di seguito anche C.d.A.), investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – ad altri organi della Fondazione;
- COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Fondazione, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- SOCIETÀ DI REVISIONE, l'attività di revisione legale dei conti viene svolta, su base volontaria e come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e della Finanza speciale, all'uopo incaricata dal Consiglio di Amministrazione.

### **1.3 Funzione e scopo del Modello**

Attraverso il Modello, Fondazione CRT intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- migliorare il proprio sistema di Corporate Governance;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto 231;
- rendere noti a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che Fondazione CRT non tollera condotte che siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui la Fondazione si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Fondazione della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Fondazione del fatto che questa non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole

aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira e che la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della Fondazione potrà comportare anche la risoluzione del rapporto contrattuale;

- assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività, con particolare riguardo alle condotte ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

#### **1.4 I Destinatari del Modello**

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

#### **1.5 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da Fondazione CRT**

I Consulenti, i Collaboratori, i Partner ed i Fornitori<sup>10</sup> sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati dalla Fondazione, attraverso la documentata accettazione almeno del Codice Etico.

Per quanto riguarda eventuali Partner, la Fondazione richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e chiede che i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino allineati a quelli di cui al Codice Etico di Fondazione CRT.

#### **1.6 Le Modalità di costruzione ed adozione del Modello**

Fondazione CRT ha proceduto all'adozione del proprio Modello già nel 2009. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente "sensibili" ai rischi di Reato. A tal fine, si è avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo: attraverso tale attività la Fondazione, pur nella consapevolezza di tendere al migliore sistema di corporate governance e di essere costantemente sensibile ai dettami del legislatore del Decreto 231, ha inteso procedere ad un ulteriore rafforzamento dei propri presidi di controllo.

Nella definizione del presente Modello, la Fondazione ha proceduto per passi logici successivi, ed in particolare, alla:

- mappatura delle Aree Sensibili;

---

<sup>10</sup> Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

- rilevazione e valutazione dei presidi organizzativi e di controllo in essere presso le varie Aree Sensibili;
- formalizzazione di una gap analysis e di un action plan;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione del Responsabile della gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing e adozione di apposita procedura;
- assegnazione all'O.d.V. di risorse finanziarie di entità adeguata ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato Sistema di Controllo Interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - le comunicazioni all'O.d.V. delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi, la Fondazione ha altresì svolto un processo di sensibilizzazione del personale, rispetto sia alla funzione del Modello che ai principi comportamentali cui si ispira la Fondazione.

#### **1.6.1 La raccolta e l'analisi della documentazione**

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione della Fondazione (organigramma, regolamenti, procedure organizzative, statuto, ecc.) al fine di definire il contesto normativo ed operativo di riferimento per la Fondazione.

#### **1.6.2 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis**

Sulla base dei risultati dell'analisi documentale dinanzi richiamata, si è quindi proceduto ad incontrare i Responsabili di Funzione al fine di discutere ed approfondire le informazioni raccolte e procedere alla mappatura delle Aree Sensibili.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare direttamente

adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Per ciascuna attività, si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal Decreto 231. Le aree rilevanti ai fini del Decreto 231 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Fondazione per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla best practice e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

Sulla base dell'attività di cui sopra e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, con le migliori pratiche nazionali ed internazionali nonché con le indicazioni giurisprudenziali), sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato identificate.

L'analisi condotta nel suo complesso è stata formalizzata in apposito documento di Risk Assessment, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata. Analogamente si è proceduto, e ove necessario si procederà in futuro, per le attività di aggiornamento del Modello.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la prima volta il 9 febbraio 2009 e successivamente, in seguito agli aggiornamenti intervenuti, nella seduta del 16 dicembre 2013, del 10 aprile 2017 e del 10 settembre 2019.

### **1.7 Lo sviluppo del Modello**

Il Modello predisposto dalla Fondazione si fonda su un sistema strutturato ed organico di documenti e procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività della Fondazione vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:

- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nello svolgimento delle attività istituzionali, assunti dai Destinatari e da tutti gli altri soggetti con cui la Fondazione entra in contatto a vario titolo;
- un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti della Fondazione, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- un sistema sanzionatorio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività della Fondazione, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
  - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
  - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Fondazione verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, con le metodologie e gli strumenti formalmente indicati in un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Per alcuni degli elementi indicati sono di seguito riportate delle specificazioni.

#### **1.7.1 La formalizzazione del Codice Etico**

Fondazione CRT si è dotata di un Codice Etico (allegato I), che recepisce e formalizza i principi e le visioni etico comportamentali che concorrono opportunamente a definire il profilo etico della Fondazione, sia per quanto riguarda l'immagine esterna che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono nella e per la Fondazione.

#### **1.7.2 La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure**

Il sistema dei poteri di Fondazione CRT è improntato ai criteri di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi esistenti (organigramma, regolamenti, procedure organizzative, statuto, etc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- eliminazione o contenimento dei rischi operativi;
- ottimizzazione e regolamentazione dei comportamenti e delle relazioni;
- responsabilizzazione delle Funzioni competenti;
- chiara identificazione di ruoli e responsabilità;
- processo di condivisione dei documenti normativi.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Fondazione CRT. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- deve essere prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- il delegato, ove applicabile in relazione ai poteri delegati, deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Come definito più dettagliatamente nelle Parti Speciali del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra tali attori, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

É altresì, necessario che le deleghe siano ispirate al rispetto di canoni di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di Fondazione CRT, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Fondazione ed i poteri delegati.

### **1.7.3 Il sistema sanzionatorio**

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 4 della presente Sezione.

### **1.7.4 La revisione delle clausole contrattuali**

Specularmente all'introduzione del sistema disciplinare, la Fondazione ha provveduto ad inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con Consulenti, Fornitori, Partner e alcune tipologie di Collaboratori, secondo le prescrizioni di cui al Decreto 231 (Allegato n. II).



### **1.7.5 L'istituzione di un Organismo di Vigilanza e di un Responsabile Whistleblowing**

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto 231 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché per la cura dell'aggiornamento dello stesso.

In data 10 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Whistleblowing riguardante la segnalazione degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, che prevede identificati canali informativi, dispone misure a tutela degli autori della segnalazione e prevede la nomina di un Responsabile Whistleblowing.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 3 della presente Sezione.

### **1.7.6 Diffusione del Modello e formazione del personale**

La Fondazione CRT ha provveduto a dotarsi di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 5 della presente Sezione.

## **1.8 L'aggiornamento del Modello**

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi progetti che modifichino in modo rilevante l'assetto organizzativo dell'Ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate al Segretario Generale o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

## **2. LE AREE SENSIBILI DI FONDAZIONE CRT E LE PARTI SPECIALI**

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono basati sulla puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la potenziale realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Fondazione, i profili di rischio rilevati sono risultati inerenti alle Aree Sensibili sotto riportate:

- Gestione di richieste di contributi;
- Rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici;
- Contenzioso;
- Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, controllo di gestione e fiscalità;
- Acquisti di beni e servizi;
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione dei flussi finanziari e del patrimonio;
- Gestione dei beni culturali;
- Omaggi, spese di rappresentanza e di ospitalità, organizzazione di eventi e pubblicità;
- Affari Societari;
- Sistemi informativi e riservatezza delle informazioni;
- Ambiente;
- Salute e sicurezza sul lavoro.

In riferimento alle suddette aree sensibili, sono stati definiti nelle diverse Parti Speciali i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati individuati come potenzialmente applicabili alla Fondazione e trattati per categoria come di seguito indicato:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale I);
- Reati societari (Parte Speciale II);
- Reati in materia di Market Abuse (Parte Speciale III);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale IV);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale V);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale VI);

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale VII);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale VIII);
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Parte Speciale IX);
- Reati ambientali (Parte Speciale X);
- Reati tributari (Parte Speciale XI);
- Delitti contro il patrimonio culturale e reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Parte Speciale XII).

Sono, quindi, riportati in ciascuna Parte Speciale i reati ritenuti applicabili alla Fondazione nell'ambito della specifica categoria di reato a cui fa riferimento la Parte Speciale.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 231/01 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Ente, dotato di autonomi poteri sia di controllo (a poter vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello), sia di iniziativa (a garanzia dell'aggiornamento del Modello stesso).

Ulteriore caratteristica dell'O.d.V. è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Fondazione e che siano al contempo dotati di autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'O.d.V. che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'O.d.V., ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- **autonomia e indipendenza**, fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, affinché non svolga mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività che ad esso si richiede. A tal fine, deve essere garantita all'O.d.V. l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione della Fondazione. L'O.d.V. - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'O.d.V. e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- **professionalità**, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute. L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio;
- **continuità di azione**; a tal fine, l'O.d.V. deve:
  - lavorare sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
  - curare l'attuazione del Modello, sollecitandone il costante aggiornamento;
  - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Fondazione.

Si precisa altresì che i caratteri sopra richiamati devono rinvenirsi nell'O.d.V. complessivamente considerato e non già rispetto ad ogni singolo componente.

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, si succedono le opinioni più diverse dei commentatori e delle stesse associazioni di categoria), Fondazione CRT propende per una composizione plurisoggettiva e "mista", idonea come tale a coniugare ancor meglio gli aspetti di autonomia con quelli di professionalità e competenza.

Attese dunque le qualifiche ed esperienze professionali che i propri membri dovranno avere – tutti privi di funzioni delegate e potestà decisionali interne alla Fondazione – sarà pure garantita l'indipendenza di giudizio dell'O.d.V.

L'O.d.V. di Fondazione CRT, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da due membri esterni di cui uno con la qualifica di Presidente dell'Organismo, e da un membro interno alla Fondazione CRT. È dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'O.d.V. inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- **l'autonomia ed indipendenza** sono assicurate dalla presenza di due membri indipendenti, uno con funzioni di Presidente dell'Organismo, privi dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l'O.d.V. opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della corporate governance, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Fondazione, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'O.d.V. al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello. A tale scopo è inoltre riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione all'O.d.V. uno specifico budget di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese necessarie all'espletamento delle proprie funzioni;
- la **professionalità** è assicurata:
  - dalle specifiche competenze in materia legale / di controllo interno dei suoi componenti;
  - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei Responsabili di varie Funzioni della Fondazione, sia di consulenti esterni;
- la **continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera presso la Fondazione per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

I membri dell'Organismo restano in carica per il periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina e comunque fino alla nomina dei loro successori.

L'O.d.V. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di Fondazione CRT ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.

I componenti nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 8.1 e 8.2 dello Statuto. Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

- I. la condanna definitiva per uno dei titoli di reato previsti nel Decreto 231;
- II. la condanna definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'O.d.V. resterà in carica.

Il Presidente dell'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in assenza di tale nomina da parte del C.d.A. è eletto dall'O.d.V. al proprio interno.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- I. potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni interne alla Fondazione, in particolare, tra le altre, delle Funzioni Internal Audit, Affari Legali e Controllo di Gestione e Amministrazione del Personale;
- II. potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'O.d.V. ritenesse opportune.

Al fine di consentire all'O.d.V. la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che operi sempre in stretto collegamento con la realtà della Fondazione.

Si è quindi deciso di individuare nei Responsabili delle singole Funzioni, ossia in quanti abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, nonché nel Responsabile del Servizio esterno di Prevenzione e di Protezione (di seguito anche solo "RSPP"), quale esperto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, gli interlocutori istituzionali dell'O.d.V. per le singole aree di competenza.

Ciò è garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando i suddetti Responsabili un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'O.d.V. e le singole Funzioni nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

Al fine poi di preservare l'autonomia ed imparzialità dell'Organo, Fondazione CRT ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscano l'operatività.

In particolare, al fine di preservare l'indipendenza dell'Organo, è previsto che i membri dell'O.d.V. rimangano in carica fino a naturale scadenza, revoca o decadenza.

In tale periodo il loro compenso, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. L'eventuale revoca dei componenti dell'O.d.V., da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti del mandato o per il sopravvenire di una delle cause di decadenza come sopra indicate, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e successivamente al Consiglio di Indirizzo.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'O.d.V. provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

### **3.2 Funzioni e poteri**

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare sulla reale adozione, sull'efficacia e sull'effettiva adeguatezza del Modello a poter prevenire la commissione dei reati, nonché sull'osservanza dello stesso. Dovrà, inoltre, periodicamente valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni (dell'ente e/o normative).

L'O.d.V. deve inoltre svolgere le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno, rappresentando un referente costante per tutto il personale della Fondazione.

All'O.d.V. sono quindi affidate le seguenti funzioni:

- I. vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Fondazione corrispondano al Modello predisposto;
- II. verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati rilevanti;
- III. proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e adeguamenti del Modello, dei protocolli e delle procedure rilevanti, al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali ed alle eventuali modifiche della struttura e delle aree operative della Fondazione, nonché alle innovazioni legislative;

- IV. raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello, sia a fronte di segnalazioni, sia in conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'O.d.V..

### 3.3 Doveri

L'O.d.V. avrà il dovere di:

- I. verificare periodicamente la mappa delle attività operative e quindi delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo. A tal fine, all'O.d.V. devono essere segnalate da parte degli Organi della Fondazione e dei Responsabili delle singole Funzioni (compreso il RSPP) le eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di reato. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- II. effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare, volte a verificare che:
  - a. le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
  - b. il Modello sia efficace ed adeguato a prevenire i reati di cui al Decreto.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto annualmente un rapporto scritto da presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che evidenzia le eventuali problematiche riscontrate ed individua le azioni correttive da intraprendere;

- III. effettuare una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- IV. coordinarsi con i singoli Responsabili di Funzione, con il RSPP, con il Collegio Sindacale al fine di realizzare un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del Modello e garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente. In particolare, i Responsabili delle singole Funzioni e il RSPP dovranno riferire per iscritto all'O.d.V.:
  - a. **semestralmente**: in ordine allo stato di attuazione del Modello, comunicando le nuove attività eventualmente svolte nei propri ambiti;
  - b. **tempestivamente**: in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Siffatta attività di coordinamento può essere svolta dall'O.d.V. anche mediante periodiche riunioni con i Responsabili delle aree interessate e lo RSPP;



- V. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto della attività di reporting;
- VI. promuovere iniziative per la formazione e per la comunicazione del Modello;
- VII. attivarsi a fronte di segnalazioni e di riscontrate ipotesi di violazioni, conducendo le necessarie indagini e riferendo sugli esiti al Consiglio di Amministrazione;
- VIII. informare circa il doveroso esercizio dell'azione disciplinare, ovvero la doverosa applicazione degli appositi rimedi contrattuali, l'organo della Fondazione di volta in volta istituzionalmente competente, sottoponendo a tale organo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello comunque appresa nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

L'O.d.V. inviterà l'Organo della Fondazione di volta in volta competente all'applicazione dei rimedi contrattuali di cui al codice etico quando reso edotto di eventuali violazioni dello stesso da parte dei relativi destinatari.

In sintesi, all'O.d.V. sono affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- coordinarsi con il Segretario Generale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Destinatari del Modello, finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi ed a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto 231;
- condurre ricognizioni sull'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività operative;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con il Segretario Generale (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione all'adozione delle procedure indicate nel Modello. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Fondazione al rischio di commissione di uno dei reati;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne;

- coordinarsi con gli organi di competenza per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la contemporanea competenza dell'O.d.V. per la verifica dell'instaurazione del procedimento disciplinare e per il controllo della sua corretta conduzione, nel rispetto del contraddittorio, e per la successiva verifica dell'irrogazione delle eventuali sanzioni da parte degli organi a ciò preposti e delegati (si rinvia al paragrafo relativo);
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la Funzione Affari Legali) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative.

L'attività di verifica ha un duplice scopo:

1. qualora emerga che il Sistema di Controllo Interno sia carente, è compito dell'O.d.V. adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
  - a. sollecitando i Responsabili delle singole Funzioni e lo RSPP al rispetto del Modello;
  - b. indicando direttamente quali accorgimenti possano essere attuati per una corretta applicazione dei protocolli;
  - c. segnalando i casi più gravi di mancata attuazione del Modello agli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
2. qualora emerga invece la necessità di adeguamento del Modello, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, l'O.d.V. si attiverà affinché vengano celermente apportati i necessari aggiornamenti.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V.:

- dispone della più ampia autonomia organizzativa;
- è dotato di autonomia finanziaria, ossia di un budget annuo adeguato, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- conduce indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:
  - richiede informazioni a tutte le Funzioni della Fondazione, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
  - ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della Fondazione, salvo il rispetto delle norme imperative di legge di volta in volta applicabili.

Oltre all'attività di vigilanza che l'O.d.V. svolge sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo periodicamente effettua verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati.

L'esito delle verifiche condotte dall'O.d.V. è oggetto del rapporto scritto annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo ed in riferimento all'emersione di eventuali criticità, l'O.d.V. esporrà, nel proprio rapporto anche i miglioramenti da attuare.

L'O.d.V. riferisce altresì in merito all'attuazione del Modello, nonché in riferimento alle attività pianificate cui non si è potuto però procedere nel corso del periodo previsto per giustificate ragioni di tempo e/o risorse.

Gli incontri con gli organi cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'O.d.V. e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. In particolare l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Funzioni della Fondazione (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Dovrà riferire tempestivamente al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, i Destinatari del Modello e tutti i soggetti individuati dal D.Lgs. 24/2023, hanno la possibilità di segnalare gli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023, alternativamente verso l'Organismo di Vigilanza o il Responsabile Wistleblowing, come meglio indicato al successivo paragrafo 3.5 e nella procedura adottata dalla Fondazione CRT denominata "Procedura di segnalazione degli illeciti ed il sistema whistleblowing" allegata al Modello.

### 3.4 Informazioni

Tutte le comunicazioni obbligatorie previste dal presente Modello debbono essere inoltrate tempestivamente e per iscritto all'O.d.V.:

1. Con riferimento agli artt. 4, comma 3 (Operatività), e 14, comma 2, lettera j) (Competenze), dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo deve comunicare all'O.d.V.:
  - l'intenzione di istituire imprese strumentali che la Fondazione intende esercitare direttamente o indirettamente e nel rispetto della normativa vigente, al fine di realizzare propri scopi nei settori rilevanti;
  - l'istituzione delle medesime.
2. Con riferimento all'art. 8, dello Statuto, in particolare per quanto attiene alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, qualora il Consiglio di Amministrazione abbia dovuto affrontare una ipotesi di incompatibilità tra un componente di un organo della Fondazione e la Fondazione stessa dovrà dare comunicazione all'O.d.V. delle scelte adottate.
3. Con riferimento all'art. 10 dello Statuto (Sospensione) l'organo a cui appartenga un soggetto che si trovi in una situazione idonea ad integrare una delle cause di sospensione previste da detto articolo deve darne comunicazione all'O.d.V.
4. Con riferimento agli artt. 23 dello Statuto (Bilancio, documento programmatico revisionale e scritture contabili) e 5 del Regolamento di Funzionamento degli Organi (Funzionamento), nonché agli artt. 3 (Documenti di programmazione), 4 (Documento di programmazione pluriennale) e 5 (Documento programmatico previsionale annuale) del Regolamento dell'Attività Istituzionale, il Consiglio di Indirizzo deve trasmettere all'O.d.V., affinché questi abbia conoscenza del testo approvato da parte del Consiglio di Indirizzo,
  - i. il bilancio consuntivo;
  - ii. il documento di programmazione pluriennale;
  - iii. gli aggiornamenti del documento di programmazione pluriennale;
  - iv. il documento programmatico previsionale annuale;
  - v. il resoconto dei progetti finanziati dalla Fondazione e dei risultati ottenuti, ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento dell'Attività Istituzionale.
5. Con riferimento all'art. 8 del Regolamento per la gestione del patrimonio (Gestione diretta) il Direttore Finanziario deve comunicare all'O.d.V.:
  - i. l'elenco degli intermediari finanziari di cui si serve la Fondazione per la negoziazione di strumenti finanziari;

- ii. il progressivo aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente.
6. Con riferimento agli artt. 9 (Gestione indiretta) e 10 (Criteri di selezione dei gestori) del Regolamento per la gestione del patrimonio il Direttore Finanziario deve comunicare, oltre che al Consiglio di Amministrazione, all'O.d.V.:
- l'elenco dei gestori di valori mobiliari, di cui si serve la Fondazione, scelti in accordo con i criteri del medesimo art. 10 del Regolamento per la gestione del patrimonio;
  - il progressivo aggiornamento apportato all'elenco di cui al punto precedente.
7. Con riferimento all'art. 13 del Regolamento dell'Attività Istituzionale (Verifiche in itinere e successive) i competenti uffici della Fondazione devono comunicare le modalità di risoluzione delle eventuali anomalie presentatesi nelle verifiche effettuate dalla Fondazione sulla correttezza della realizzazione dei progetti approvati e delle erogazioni effettuate.

In ogni caso debbono essere oggetto di comunicazione all'O.d.V.:

- le decisioni relative alle richieste di finanziamenti pubblici;
- la richiesta di assistenza legale da parte dei dipendenti;
- i risultati di attività di verifica e/o controlli interni da parte di altre Funzioni dell'ente;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini penali (anche nei confronti di ignoti) che coinvolgano la Fondazione;
- i processi verbali di constatazione ricevuti dall'Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Fondazione;
- le informazioni concernenti le eventuali visite ispettive dell'ASL disposte in materia di prevenzione, sicurezza e salute del luogo di lavoro.

E' inoltre previsto l'invio semestrale all'O.d.V. di lettere di attestazioni:

- da parte degli eventuali procuratori, sul rispetto dei poteri attribuiti e sullo svolgimento delle proprie attività in osservanza della legge ed in linea con le procedure organizzative ed il disposto del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- da parte dei Responsabili di Funzione non procuratori, sullo svolgimento delle proprie attività in osservanza della legge ed in linea con le procedure organizzative ed il disposto del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

L'O.d.V. ha potere di sollecitare l'organo della Fondazione che sia inerte nel trasmettere un'informazione obbligatoria di cui ai precedenti punti.

L'O.d.V. si riserva, nel quadro della propria attività di vigilanza, la legittimazione a richiedere ogni altro documento, compresi i verbali degli Organi e degli Organismi di Fondazione CRT, sulla base delle specifiche di cui allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

### **3.5 Segnalazioni**

L'O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di ogni Destinatario del Modello, in merito ad eventi che potrebbero far sorgere la responsabilità della Fondazione ai sensi del D.lgs. 231/01.

Ai sensi del Decreto whistleblowing, la Fondazione si è dotata di un canale interno ulteriore, attraverso cui i soggetti segnalanti, così definiti nel Glossario alla lettera s), possono segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico, disponendo misure che tutelino la riservatezza dell'identità del segnalante e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Il canale interno è regolamentato dalla "Procedura di segnalazioni degli illeciti ed il sistema whistleblowing", allegata al presente Modello come parte integrante, che disciplina le modalità di gestione del canale stesso.

Tutti i Destinatari del Modello e i soggetti segnalanti devono segnalare all'O.d.V. o al Responsabile Whistleblowing ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello nelle aree di attività a rischio o ad eventuali altre irregolarità. Segnatamente:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- atti, omissioni o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori individuati nella normativa;

- in generale, tutte le condotte – commissive o omissive - idonee ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Fondazione;

Tutti i Destinatari del Modello e i soggetti segnalanti sono tenuti altresì a segnalare all'O.d.V. o al Responsabile Whistleblowing eventuali violazioni del Codice Etico.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati nel presente paragrafo.

L'O.d.V. e il Responsabile del Whistleblowing nell'espletamento della propria attività, così come indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, possono richiedere copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché di eventuali incontri con la società di revisione.

E' possibile contattare l'Organismo di Vigilanza:

- consegnando la comunicazione/segnalazione personalmente ad uno dei componenti dell'Organismo;
- indirizzando la comunicazione/segnalazione a:
  - "Organismo di Vigilanza Fondazione CRT", presso Fondazione CRT, Via XX Settembre 31, 10121 Torino;
  - [odv@fondazione crt.it](mailto:odv@fondazione crt.it).

È possibile contattare il Responsabile Whistleblowing, come meglio specificato nella procedura allegata al presente Modello:

- Lasciando la segnalazione all'interno dell'apposita cassetta destinata alla raccolta delle segnalazioni scritte che è stata collocata all'inizio del corridoio degli uffici dell'attività istituzionale di fronte alla Sala Server ed è identificabile tramite l'etichetta ad essa apposta, recante la dicitura "segnalazioni whistleblowing";
- Trasmettendo la segnalazione tramite il servizio postale, secondo le modalità descritte all'art. 5.1.2 lettera a) della procedura allegata al Modello. La busta dovrà riportare la dicitura "RISERVATA PERSONALE - AL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING" e inviata all'indirizzo Via XX Settembre 31, 10121 Torino.

Tutte le segnalazioni che si desidera rimangano riservate e sottoposte alla tutela del Whistleblowing, dovranno essere inviate per posta inserendo la dicitura "riservata personale – al Responsabile Whistleblowing".

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo di Vigilanza o il Responsabile Whistleblowing, valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Il Responsabile Whistleblowing ha la responsabilità di gestire le segnalazioni ricevute nelle forme previste dalla Procedura allegata, coinvolgendo e coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza in presenza di segnalazioni ritenute ammissibili e procedibili.

La Fondazione garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal proposito la Fondazione:

- tutela coloro che effettuano segnalazioni in buona fede, da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione;
- vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di segnalazioni infondate rivelate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza, in accordo con quanto definito nel successivo capitolo 4;
- garantisce la tutela del segnalato che può essere sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti ma non ha il diritto di essere sempre informato in merito alla segnalazione che lo riguarda.

L'O.d.V. ed il Responsabile Whistleblowing valuteranno le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potranno ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. Le decisioni di non procedere, con le relative motivazioni, devono essere adeguatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.



### **3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

La Fondazione e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, intervengono nella gestione della segnalazione operano nel pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023, nonché degli obblighi previsti in tema di trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 13 dello stesso D. Lgs. n. 24/2023.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto dal Modello sarà conservato dall'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Le segnalazioni sono conservate a cura del Responsabile Whistleblowing, in conformità con le disposizioni dal D.Lgs. 24/2023, nonché con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Le violazioni delle norme di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, costituiscono violazione del Modello e, pertanto, sono soggette alle sanzioni previste dal Sistema disciplinare di cui al successivo paragrafo 4 "Il sistema disciplinare".

## **4. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1 Principi generali**

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello e al Codice Etico da parte dei Destinatari del Modello rappresenta un requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari del Modello abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non si concreti in un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente, ivi compresi i casi di violazione delle misure di tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

### **4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti**

#### **1) Dipendenti diversi dai dirigenti**

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni realizzate dal personale, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Fondazione, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

Per "CCNL" si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di volta in volta in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al

dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di **RIMPROVERO VERBALE** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme** o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche **se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto**.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

## 2) Dipendenti dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal

Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Fondazione provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL del credito pro tempore vigente ed applicabile, in osservanza ad un principio di proporzionalità in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione CRT sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

#### **4.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti della Fondazione**

Nel caso in cui un Esponente della Fondazione abbia posto in essere un **comportamento non conforme o non adeguato** al Modello ovvero abbia violato le procedure e norme interne ivi previste e/o richiamate in relazione alle attività individuate nelle Parti Speciali come "Attività Sensibili", sarà passibile di un provvedimento graduabile in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione CRT sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

Accertata l'esistenza di un illecito, Fondazione CRT irrogherà la sanzione più appropriata in osservanza al principio di proporzionalità sopra richiamato (tra cui la revoca del mandato, una lettera di richiamo) e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione.

#### **4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori ed i Partner della Fondazione sono tenuti a rispettare, é sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne della Fondazione, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni**

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;

- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi della Fondazione di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare/sanzionatorio.

#### **4.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti non dirigenti**

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti non dirigenti avviene nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Segretario Generale, una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il Segretario Generale, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Segretario Generale decide se applicare o meno una sanzione, determinandone l'entità, e motiva il provvedimento.

Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Segretario Generale non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione dell'eventuale sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

#### **4.5.2 Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dirigenti**

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Segretario Generale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Segretario Generale convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire il Segretario Generale/Presidente, a seguito di un eventuale confronto con il Responsabile della Funzione Affari Legali, a meno del caso in cui questi non sia coinvolto, definirà la posizione dell'interessato, prendendo una decisione motivata in merito all'applicazione o meno di una sanzione.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre una posizione apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. 231/01, è previsto che il Segretario Generale/Presidente provveda ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, che deciderà nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico e dell'eventuale sanzione da applicare. Il Segretario Generale/Presidente provvederà ad implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto a cura del Segretario Generale/Presidente o del Responsabile della Funzione Controllo di Gestione e Amministrazione del Personale nel caso si tratti, rispettivamente, di soggetto apicale o, nella fattispecie, di Dirigente.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento, ne verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, chi è interessato al procedimento può promuovere, nei venti giorni

successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina di tale Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

#### **4.5.3 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Esponenti della Fondazione**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Consigliere o di Sindaco, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'O.d.V., vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, decide se applicare o meno una sanzione indicata nel par. 4.3, motivando il provvedimento.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella del Consiglio di Indirizzo, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata una sanzione, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio il Consiglio di Indirizzo per deliberare i provvedimenti conseguenti.

#### **4.5.4 Il procedimento nei confronti dei fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 5.3, l'O.d.V. trasmette al Responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza al Presidente, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Indirizzo di Fondazione CRT, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Funzione Affari Legali e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Presidente nonché dal Consiglio di Amministrazione / Consiglio di Indirizzo e dal Collegio Sindacale nei casi in cui l'incarico sia stato conferito dal Consiglio di Amministrazione / Consiglio di Indirizzo, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

La Funzione Affari Legali cura con la collaborazione dell'O.d.V. l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali.



## **5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **5.1 La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello ed i suoi aggiornamenti sono comunicati dalla Fondazione a tutto il personale; in particolare, la comunicazione viene disposta:

- per l'adozione, con l'invio di una lettera a firma del Segretario Generale a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione;
- per gli aggiornamenti, a mezzo di posta elettronica a cura della Fondazione;
- in ogni caso, diffusione del Modello tramite posta elettronica a tutto il personale;
- inserimento del Codice Etico nel sito internet della Fondazione;
- inserimento del Modello nell'area condivisa riservata della Fondazione.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un "kit" informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili ed in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Il Modello Parte Generale e i suoi allegati, ivi inclusa la Procedura Whistleblowing, sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione CRT.

### **5.2 La formazione**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi quello di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate o potrebbero essere a rischio.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari deve avere un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L'attività di formazione

deve pertanto essere differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'O.d.V., valutare l'efficacia del piano formativo ricevuto dalla Funzione Controllo di Gestione e Amministrazione del Personale con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Fondazione ha previsto interventi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

É pertanto previsto che sia erogato, e periodicamente reiterato, un processo formativo relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Fondazione dall'eventuale commissione dei Reati ed Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Fondazione CRT.

In particolare, sono previsti:

- un livello di ingresso, indirizzato a tutto il personale, da diffondere attraverso corsi in aula e con la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento della materia;
- un livello specialistico per tutti i Responsabili di Funzione/ Area, da diffondere attraverso corsi in aula, che preveda la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'O.d.V. dei nominativi dei presenti.

A cadenza biennale, si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di mantenere l'attenzione verso l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità condivise dall'Organismo di Vigilanza con la Funzione Controllo di Gestione e Amministrazione del Personale.

### **5.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

Fondazione CRT promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico anche tra i fornitori, consulenti, collaboratori e partner della Fondazione.

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Codice Etico e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle predette norme.

Fondazione CRT provvede ad inserire nei contratti con terze parti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, opportune sanzioni sino alla risoluzione degli obblighi negoziali.

## 6. IL MODELLO E LE ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING

L'assetto organizzativo di Fondazione CRT può prevedere l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso Società terze.

L'affidamento in outsourcing delle attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono a Fondazione CRT:

- di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio ("SLA");
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Fondazione;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Fondazione e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà di Fondazione CRT di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico

Apposite Funzioni della Fondazione verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.